

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/699 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2020

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all'invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti per l'elaborazione e la disponibilità di istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, per la produzione di parti e pertinenze da installare negli aeromobili civili, per la produzione, da parte dei titolari dell'approvazione del progetto, di dati, procedure, istruzioni e manuali necessari per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile, come pure per l'approvazione di modifiche e riparazioni relative a certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti.
- (2) Le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere elaborate dai titolari dell'approvazione del progetto nell'ambito della certificazione del prodotto o della parte che, se attuata correttamente, dovrebbe garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto o della parte per tutta la durata di vita prevista. Dato che le norme vigenti non sono sufficientemente chiare, i titolari dei certificati di omologazione potrebbero giungere a interpretazioni diverse di cosa si intenda per serie completa di istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità e del livello di controllo loro richiesto per quanto concerne i dati che costituiscono le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità.
- (3) È pertanto necessario fornire una definizione di «istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità» e integrare le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità nel certificato di omologazione al fine di rafforzarne il controllo da parte del titolare dell'approvazione del progetto, includendo anche le modifiche delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità.
- (4) I requisiti in materia di conservazione della documentazione, manuali e istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità sono ripartiti nei vari capitoli dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, il che comporta la duplicazione di requisiti analoghi. È pertanto opportuno riunire tali requisiti in un unico requisito per ciascuno di tali argomenti.

⁽¹⁾ GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GUL 224 del 21.8.2012, pag. 1).

